

# *Regolamenti Comunali*



## Regolamento per la determinazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF

(Approvato con Deliberazione C.C. n. 85 del 24/07/2015)

### **Indice**

#### **TITOLO I**

#### **Addizionale comunale IRPEF**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Disciplina
- Art. 3 Soggetto Attivo
- Art. 4 Soggetto Passivo
- Art. 5 Applicazione delle aliquote

#### **TITOLO II**

#### **Aliquote e esenzioni**

- Art. 6 Determinazione delle aliquote
- Art. 7 Soglia di esenzione e requisiti reddituali
- Art. 8 Termini di variazione delle aliquote

#### **TITOLO III**

#### **Norme finali**

- Art. 9 Norme di rinvio
- Art. 10 Entrata in vigore del regolamento

**TITOLO I**  
**Addizionale comunale IRPEF**

**Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista per i Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e successive modificazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1 del D. Lgs. 18 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 2 – Disciplina**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, utilizzando gli stessi scaglioni sul reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio della progressività.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste delle soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

**Articolo 3 – Soggetto Attivo**

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale Irpef è il Comune di Montale che lo applica secondo le disposizioni presenti nel presente regolamento e nella normativa vigente.

**Articolo 4 – Soggetto Passivo**

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale Irpef sono i contribuenti che hanno il proprio domicilio fiscale nel Comune di Montale, alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

**Articolo 5 – Applicazione delle aliquote**

1. L'addizionale è determinata applicandola al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D. Lgs. 360 del 28 settembre 1998.

**TITOLO II**  
**Aliquote e esenzioni**

**Articolo 6 – Determinazione delle aliquote**

1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita per l'anno 2015 con i criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'IRPEF, così come segue:

| <b>Scaglioni di reddito</b>       | <b>Aliquota</b> |
|-----------------------------------|-----------------|
| Fino a 15.000 euro                | 0.70%           |
| Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro | 0.72%           |
| Oltre 28.000 a fino a 55.000 euro | 0.74%           |
| Oltre 55.000 e fino a 75.000 euro | 0.76%           |
| Oltre 75.000 euro                 | 0.80%           |

2. Eventuali variazioni, sia riguardanti le aliquote sia la soglia d'esenzione di cui al successivo art. 7, per gli anni futuri saranno disposte con deliberazione consiliare.
3. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso così come la soglia di esenzione si intendono prorogate di anno in anno, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

**Articolo 7 – Soglia di esenzione e requisiti reddituali**

1. Nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti reddituali, secondo i criteri previsti dalla legge.

2. L'addizionale Comunale Irpef non è dovuta dai soggetti che abbiano conferito un reddito annuo, calcolato secondo le modalità di cui al D. Lgs. 360/1998, inferiore o uguale a € 15.000,00.
3. I soggetti che superano il reddito annuo di € 15.000,00 devono corrispondere l'addizionale comunale sull'intero reddito conseguito, calcolata applicando le aliquote di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

#### **Articolo 8 – Termini di variazione delle aliquote**

1. Le variazioni delle aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stabilite entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'anno stesso cui le stesse si riferiscono.

### **TITOLO III Norme finali**

#### **Articolo 9 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento di devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Articolo 10 – Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 01.01.2015.
2. Dal termine di cui al comma 1 è abrogato il "Regolamento Addizionale I.R.P.E.F." approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.03.2007 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2008.